

Manovra anti-crisi. L'amministrazione al lavoro sulla circolare che chiarirà obblighi e responsabilità

Scudo al nodo riciclaggio

Necessario valutare l'impatto della disciplina successiva al 2001

Massimo Longhi
Marco Piazza

Il successo dello scudo ter, previsto dal decreto legge anti-crisi approvato all'inizio di agosto, dipenderà in larga misura dalla capacità degli organi competenti (non solo l'agenzia delle Entrate, ma soprattutto l'Ufficio informazioni finanziarie della Banca d'Italia) di dare risposte sul ruolo di intermediari e professionisti nell'ambito della normativa antiriciclaggio.

L'agenzia delle Entrate è da tempo al lavoro sul punto e sta cercando di arrivare a un'interpretazione che possa rassicurare gli operatori e garantire un futuro più tranquillo allo scudo fiscale. In modo da evitare che le disposizioni antiriciclaggio pesino negativamente sull'operazione.

Le disposizioni applicabili

In occasione della prima edizione dello scudo fiscale, l'antiriciclaggio non è stato un ostacolo all'emersione dei capitali. Ma, da allora, la normativa è divenuta molto più esigente: gli intermediari sono stati responsabilizzati, hanno formato il personale sensibilizzandolo a una scrupolosa applicazione della norma, hanno implementato rigorose procedure informatiche e si sono dotati di organismi di controllo e revisione composti da più persone individualmente responsabili di eventuali irregolarità. La materia, quindi, non può essere trascurata, anche perché risulta che, a volte, il sistema dell'antiriciclaggio viene utilizzato a ritroso: individuato un contribuente che sia incorso in un supposto reato tributario, viene accusata la banca di aver omesso la segnalazione di operazioni sospette.

Il fatto che il decreto legge 350/2001, richiamato dal Dl 78/2009, contenga numerosi rinvii a una norma abrogata (il Dl 143/1991) pare un problema superabile in via interpretativa. Come ha precisato la Corte di cassazione, sezioni unite, n. 19809 del 18 luglio 2008, il rin-

vio a norme abrogate (...) può essere inteso come recettivo, cioè alla normativa testualmente richiamata, ma anche come formale, cioè alla stessa nel suo divenire nel tempo, con riferimento alle disposizioni che l'hanno sostituita. E l'intento del legislatore di effettuare un rinvio "formale" sembra evidente (sempre che dalle Entrate non arrivi un'indicazione opposta).

Quindi, per effetto dell'articolo 17 del Dl 350/2001:

- alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione si dovrebbero applicare gli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legislativo 231/2007 (in particolare gli articoli 36 e 41);

- le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto per la segnalazione dell'articolo 41, ferma restando la valutazione di altri elementi.

Le operazioni sospette

In base all'articolo 41 del decreto 231, gli intermediari inviano alla Uif una segnalazione di operazione sospetta quando hanno motivi ragionevoli per ritenere che siano in corso o siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto da caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. Le probabilità che si abbiano «ragionevoli motivi di sospetto» sono, ora, aumentate dal fatto che:

- in base all'articolo 18 del decreto, gli intermediari devono, fra l'altro, ottenere informazioni su scopo e natura pre-

vista del rapporto continuativo o della prestazione professionale e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

- l'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legislativo dispone che, nell'esecuzione della verifica della clientela, gli intermediari hanno riguardo, fra l'altro, all'origine dei fondi;
- in base all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 231, i presupposti soggettivi del riciclaggio (conoscenza, intenzione, finalità) «possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive».

Gli effetti del rimpatrio

È quindi possibile che l'intermediario, al rimpatrio, disponga di "altri elementi" di valutazione oltre al semplice fatto che il cliente abbia effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione di una certa attività. Qualora questo accada, se l'intermediario si limita a sospettare che i fondi rimpatriati derivino dal compimento dei reati di omessa o infedele dichiarazione (articoli 4 e 5 del decreto legislativo 74/2000) - coperti dallo scudo fiscale - è ovvio che non farà alcuna segnalazione: è il caso delle attività ricevute in eredità o in donazione oppure frutto di proventi non imponibili, dato che, in questo caso, l'omessa dichiarazione dei redditi rientra negli articoli 4 o 5. Ma se il sospetto si estende ad altri reati tributari o ai reati disciplinati agli articoli 2 e 3 del decreto 74/2000, compiuti dallo stesso interessato, la questione della segnalazione diventa rilevante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'identikit

Rimpatrio e regolarizzazione

■ Per chi intende usufruire dello scudo fiscale è obbligatorio il rimpatrio (trasferimento fisico) delle somme detenute in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (See). Per chi intende far rientrare somme detenute in uno dei Paesi aderenti allo Spazio economico europeo (See) è prevista, invece, la possibilità di scegliere tra il rimpatrio o la regolarizzazione (le attività restano all'estero)

Il costo

■ Il costo dello scudo è pari al 5% del valore "scudato". È previsto, infatti, un rendimento lordo presunto del 2% per cinque anni, sul quale viene applicata un'aliquota del 50% per anno che si trasforma in un prelievo del 5% sul capitale

Gli intermediari

■ Lo scudo prevede che banche, Sim, Sgr, Poste e fiduciarie potranno ricevere, dal 15 settembre al 15 aprile 2010, le somme rimpatriate o regolarizzate. Intermediario e contribuente compileranno una dichiarazione riservata in cui saranno riportati gli importi dello scudo, garantendo l'anonimato del soggetto scudato